Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1963, n. **1329**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni sull'Opera nazionale per i ciechi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963

SEGNI

LEONE — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 152. — VILLA

MINISTERIO DELL'INTERNO

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Finalità, sede dell'Opera e controlli

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita e disciplinata con le leggi 9 agosto 1954, n. 632 e 10 febbraio 1962, n. 66, per i fini di cui all'art. 1 di quest'ultima legge, ha sede centrale in Roma.

Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro, che lo esercitano nei limiti e nei modi previsti dalla citata legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento.

Il Ministero della sanità sovraintende, ai sensi dell'art. 1 dalla legge 13 marzo 1958, n. 296, ai servizi dell'Opera concernenti compiti di natura sanitaria.

Art. 2.

Costituzione e durata del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è costituito nei modi e per la durata previsti dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, numero 66.

I consiglieri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza di esso.

Art. 3.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata, che deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere predisposto e comunicato a cura del presidente almeno cinque giorni prima della seduta.

La riunione del Consiglio di amministrazione per la deliberazione del bilancio preventivo ha luogo non oltre il mese di marzo e quella per la deliberazione del conto consuntivo non oltre il mese di novembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 4.

Adunanze e deliberazioni

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche o all'attribuzione di incarichi oppure si tratti di questioni personali.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Opera.

Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario del Consiglio e redige i processi verbali delle adunanze.

Detti processi verbali sono sottoscritti dal presidente, da un consigliere designato volta per volta dal Consiglio e dal segretario.

Art. 5.

Sostituzione del presidente

In caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'Opera è sostituito dal rappresentante del Ministero dello interno in seno al Consiglio di amministrazione.

Art. 6

Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonchè il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Allo scadere del quadriennio di nomina, i revisori possono essere confermati.

Art. 7.

Uffici regionali

In ogni capoluogo di Regione è costituito un Ufficio regionale dell'Opera, retto da un funzionario preferibilmente cieco civile, appartenente ai ruoli organici dell'Ente.

L'Ufficio regionale:

a) riceve le istanze intese ad ottenere la concessione della pensione;

b) convoca l'interessato, su richiesta della Commissione medico-oculistica, presso la Commissione medesima;

c) inoltra le istanze e i ricorsi alla sede centrale dell'Opera;

d) vigila, secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione, sulle erogazioni delle prestazioni sanitarie;

e) cura l'attuazione degli altri fini dell'Opera che il Consiglio ritenga opportuno decentrare alla periferia.

Art. 8.

Collegi medici

Le Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui allo art. 11 della legge, hanno sede presso l'Ufficio regionale dell'Opera: le Commissioni medico-oculistiche interprovinciali previste dallo stesso articolo, hanno sede presso istituti pubblici sanitari convenzionati con l'Opera.

Quando occorra, l'Opera può stipulare analoghe convenzioni anche per la sede delle Commissioni medico-oculistiche regionali.

I funzionari degli Uffici regionali esplicano le manzioni di segretari delle Commissioni medico-oculistiche regionali o interprovinciali.

La Commissione superiore, di cui all'art. 12 della legge, ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della Capitale, convenzionato con l'Ente.

Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore.

Le sottocommissioni, previste dall'ultimo comma dello art. 12 della legge, sono nominate, su proposta dell'Opera, dal Ministro per la sanità.

Le Commissioni medico-oculistiche regionali e interprovinciali e la Commissione superiore sono presiedute dal sanitario designato dal Ministero della sanità. Le determinazoni sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

TITOLO II

CONTROLLI

Art. 9.

Controllo di legittimità sugli atti

Ai fini del controllo di legittimità, di tutte le deliberazioni, eccettuate quelle da sottoporsi all'approvazione e quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti, viene inviato un elenco, con l'indicazione sommaria della parte dispositiva, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, i quali, dandosene reciproca comunicazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrate delle deliberazioni elencate. Ove tale richiesta sia fatta, la copia integrale deve essere inviata ad entrambi i Ministeri.

Le deliberazioni delle quali non è richiesta copia diventano esecutive allo scadere del predetto termine di tempo.

Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti che formino oggetto di richiesta ai sensi del primo comma, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime, con provvedimento motivato. Durante detto termine l'esecutività delle deliberazioni rimane sospesa.

Art. 10.

Controllo di merito sugli atti

L'Opera rimette in copia, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministeri dell'interno e del tesoro le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, storni di fondi da capitolo a capitolo, quando detti storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino di più di un quarto gli stanziamenti originari dei rispettivi capitoli;

b) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazione di lasciti o donazioni;

c) locazioni o conduzioni di immobili per un periodo superiore ai nove anni;

d) transazioni e liti attive che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza;

e) regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici e relative modificazioni;

f) nomina del direttore generale;

g) determinazioni relative all'attribuzione e alla misura dei compensi al presidente e ai revisori dei conti nonchè dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione e ai componenti degli organi collegiali dell'Opera nonchè degli onorari ai medici componenti delle Commissioni istituite a norma degli articoli 11 e 12 della legge 10 febbraio 1962, numero 66;

h) determinazioni relative ai servizi di cassa e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;

i) convenzioni con enti operanti a favore dei ciechi per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 10 febbraio 1962, numero 66.

Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro; l'approvazione delle deliberazioni indicate alle lettere *e*) e *f*) è disposta con apposito decreto interministeriale.

L'esecutività delle deliberazioni di cui al presente articolo rimane sospesa sino a che non sia intervenuta l'approvazione.

Art. 11.

Controllo ispettivo e sostitutivo

Il Ministero dell'interno dispone ogni anno accertamenti sull'andamento generale dell'Opera.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, può in ogni tempo disporre ispezioni ai servizi della Opera e provvedere d'ufficio per mezzo di un commissario speciale quando l'Opera abbia omesso atti obbligatori per legge e, benchè sollecitata, si sia resa inadempiente.

Art. 12.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute violazioni di legge, il Consiglio di amministrazione della Opera può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per non oltre sei mesi, prorogabili di un uguale periodo in caso di necessità.

Art. 13.

Contratti

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, può consentire, con autorizzazione motivata, la licitazione o la trattativa privata.

Art. 14.

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Opera deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata ai sensi dello art. 10.

TITOLO III

NORME PER LA PENSIONE

Art. 15.

Beneficiari della pensione

La pensione non riversibile spetta a coloro che siano affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio e che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano cittadini italiani residenti in Italia;

b) abbiano compiuto gli anni diciotto;

c) versino in stato di bisogno.

E' da considerare, di regola, in stato di bisogno:

1) colui che, vivendo solo o convivendo con persone non obbligate agli alimenti, dispone di proventi di qualsiasi natura non superiori a L. 18.000 mensili;

2) colui che, convivendo con congiunti a suo carico nei confronti dei quali non vi siano altre persone obbligate agli alimenti e in grado di provvedervi, faccia parte di un nucleo familiare il quale disponga di proventi mensili di qualsiasi natura non superiori, oltre alla somma di cui al numero 1), a L. 15.000 per ciascuna delle altre persone facenti parte di detto nucleo;

3) colui che convive a carico di persone tenute agli alimenti le quali, oltre alla somma di L. 18.000 mensili di cui fruisca il capo famiglia, abbiano proventi non superiori a quelli indicati nel precedente punto 2);

4) colui che abbia persone tenute agli alimenti ma che non siano conviventi e non siano ritenute in grado di potervi provvedere adeguatamente.

Qualora l'ammontare dei proventi di cui al punto 1) del secondo comma derivi da attività lavorativa del cieco, il limite di L. 18.000 è elevato a L. 28.000 mensili.

Agli effetti del punto 2) del secondo comma si considerano a carico del minorato:

il coniuge;

i figli minori degli anni 18, celibi o nubili, e i figli in età superiore agli anni 18, celibi o nubili, purchè inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *a*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

i figli, celibi o nubili, di età superiore agli anni 18 e fino al 21° anno qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino l'Università;

i genitori, purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *a*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

i nipoti in linea diretta del minorato formalmente affidati alla sua tutela o a quella del coniuge convivente ed a carico, a seguito di premorienza dei genitori e sempre che non vi siano altre persone tenute al loro mantenimento.

Art. 16.
Cause della cecità

Ai fini della identificazione della causa della cecità, sono da considerarsi ciechi di guerra o per infortunio sul lavoro o di servizio coloro i quali abbiano fruito o fruiscano di trattamento economico per detti titoli.

Sull'istanza per la pensione quale cieco civile non sarà adottata la deliberazione di cui al successivo art. 23 sino a quando non sarà stato definito il trattamento di cui al comma precedente.

Art. 17.
Ricoverati in istituti di ospitalità

E' fatto divieto agli istituti che ricoverano ciechi civili a carico della pubblica beneficenza di trattenere, in tutto o in parte, la pensione al ricoverato, salvo che questi lo consenta ai fini del miglioramento del trattamento di ospitalità.

Art. 18.
Presentazione e documentazione della istanza

Il cittadino che intende chiedere la concessione della pensione deve inoltrare all'Opera nazionale ciechi civili, per il tramite dell'Ufficio regionale competente in relazione alla sua residenza, una domanda in carta libera, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità nonchè del residuo visivo per ciascun occhio.

I ciechi che all'atto della presentazione della istanza non abbiano compiuto il 25° anno di età debbono presentare, unitamente all'istanza per l'ottenimento della pensione nella misura prevista dall'art. 9 della legge, la certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico ovvero alla frequenza di un corso di qualificazione professionale, o, in mancanza, la certificazione attestante l'esercizio di un'attività lavorativa a carattere continuativo ovvero l'impossibilità, a causa di una infermità diversa della cecità, di frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo od un corso di qualificazione professionale.

L'Ufficio regionale, ricevuta l'istanza, la rimette immediatamente, con i certificati di cui al primo comma, alla Commissione medico-oculistica.

Art. 19.
Istruttoria sulle condizioni economiche

L'Ufficio regionale, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, invia all'interessato un apposito modulo-questionario che deve essere restituito allo stesso Ufficio regionale debitamente compilato e sottoscritto.

Nel detto questionario l'interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, se è provviso o meno di stipendio, assegno, pensione o rendita a carico dello Stato, di Regioni, di Provincie, di Comuni, di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, indicare l'ammontare di dette spettanze o della somma percepita in capitale, nonchè denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto; deve inoltre precisare il reddito derivantegli da qualsiasi attività lavorativa nonchè da beni mobili o immobili.

Il questionario di cui sopra e la certificazione eventualmente presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono trasmessi all'Opera, che promuove immediate indagini in ordine alle condizioni economiche e alle altre condizioni previste dalla legge.

A tal fine, l'Opera acquisisce i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) situazione di famiglia con annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette sui redditi al lordo delle detrazioni relative a tutte le persone indicate nel documento.

3) certificato del Comune di residenza dal quale risulti se l'interessato è iscritto nei ruoli dei tributi locali, con la specificazione del titolo e dell'ammontare del reddito lordo accertato.

A richiesta dell'Opera nazionale ciechi civili, il sindaco e ogni altra autorità amministrativa sono tenuti a trasmettere in carta libera per uso interno d'ufficio tutti i documenti nonchè le informazioni ritenuti necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni previste per la concessione della pensione.

Gli enti pubblici, sono, del pari, tenuti a fornire all'Opera, su richiesta, le certificazioni relative al godimento di trattamenti economici da parte del minorato e dei componenti del suo nucleo familiare.

Art. 20.
Accertamenti e parere della Commissione medico-oculistica

La Commissione medico-oculistica, nel caso in cui il certificato oculistico allegato alla domanda denunci un residuo visivo superiore ai limiti di cui all'art. 8 della legge, verifica gli atti e li restituisce all'Ufficio regionale che li trasmette al presidente dell'Opera per la deliberazione di inammissibilità della istanza.

Quando il certificato oculistico allegato alla domanda denuncia un residuo visivo tale da dare titolo alla pensione la Commissione dispone, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, la visita ambulatoriale o domiciliare dell'interessato, secondo le condizioni fisiche di esso.

L'avviso di convocazione per la visita deve essere inviato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'invito a presentarsi munito di un valido documento di identificazione personale da esibire alla Commissione.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita nè fornisca, entro la stessa data, valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, la sua istanza di pensione si intende decaduta e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.

La Commissione, medico-oculistica, eseguito l'accertamento, ne redige verbale ed esprime parere motivato su apposito modulo circa l'accoglibilità o meno dell'istanza, precisando se trattasi di cieco assoluto, di minorato avente residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi

gli occhi, con eventuale correzione, o di soggetto avente residuo visivo superiore, indicando in tal caso il grado del visus.

Il parere viene notificato in via amministrativa all'interessato, a cura dell'ufficio regionale dell'Opera.

Art. 21.

Ricorso alla Commissione superiore

Qualora l'interessato non accetti il parere, di cui al precedente articolo, può produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione superiore di cui all'art. 12 della legge.

Il ricorso deve essere presentato in carta libera tramite l'Ufficio regionale al quale fu prodotta l'istanza.

L'Ufficio regionale rimette alla Commissione superiore, tramite la sede centrale dell'Opera, entro venti giorni dal suo ricevimento, il ricorso corredato dalla copia del verbale dell'accertamento oculistico, dal parere della Commissione medico-oculistica e da una relazione diagnostica redatta dal presidente della Commissione medesima.

La Commissione superiore esamina gli atti, convoca, ove occorra, il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti e si pronuncia sull'accoglibilità o meno del gravame; rimette quindi le risultanze della revisione al presidente dell'Opera il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa; in tutti gli altri casi, invece, il presidente ne dà notizia all'interessato con provvedimento interlocutorio.

Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita nè fornisca, entro la stessa data, valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, il ricorso si intende decaduto e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.

Art. 22.

Reiezione dell'istanza per condizioni visive

L'Ufficio regionale, decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 21 senza che l'interessato abbia prodotto ricorso o intervenuta l'accettazione espressa da parte del predetto del parere della Commissione medico-oculistica, rimette gli atti alla sede centrale dell'Opera.

Qualora a seguito dell'accertamento oculistico non ricorrano le condizioni visive per la concessione della pensione, ai sensi dell'art. 8 della legge, il presidente dell'Opera adotta provvedimento definitivo di reiezione dell'istanza, da notificarsi in via amministrativa all'interessato.

Art. 23.

Decisione del Comitato centrale per le pensioni

Le risultanze degli accertamenti oculistici, in prima istanza o a seguito di ricorso, nonchè tutti i documenti e gli elementi informativi acquisiti dall'Opera, sono da questa sottoposti ad un Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili.

Il Comitato valuta tutte le condizioni diverse da quelle visive e decide sulla istanza, attenendosi, quanto al visus, alla pronuncia conclusiva dei Collegi medico-oculistici.

Il provvedimento è notificato dall'Opera all'interessato in via amministrativa.

Art. 24.

Composizione e funzionamento del Comitato centrale

Il Comitato di cui all'articolo precedente è composto da un rappresentante dell'Opera, designato dal Consiglio di amministrazione con funzioni di presidente, da un funzionario di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto da una terna proposta dalla Unione italiana ciechi.

Alle adunanze del Comitato in cui si debbono esaminare le condizioni di infermità di cui all'art. 10 della legge, interviene, con voto deliberativo, un sanitario designato dal Ministero della sanità.

Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'interno.

Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

L'Opera può proporre, quando occorra, al Ministero dell'interno la costituzione di uno o di due Comitati straordinari; alla costituzione provvede il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

Per la composizione e per le modalità di nomina valgono le norme dei commi precedenti.

Nel decreto di costituzione è fissata la durata dei predetti Comitati straordinari, che in ogni caso non può superare un triennio.

Art. 25.

Commissione di revisione

Contro la decisione del Comitato centrale l'interessato, entro trenta giorni dalla ricevuta notifica, può ricorrere ad una Commissione di revisione, composta dal presidente della Opera che la presiede, da due funzionari di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e da due rappresentanti della categoria dei ciechi civili scelti fra tue terne proposte dall'Unione italiana ciechi. In caso di necessità la Commissione può essere articolata in due Sezione.

Alle sedute della Commissione, nelle quali si debbono discutere ricorsi concernenti le condizioni di infermità di cui all'art. 10 della legge, interviene, col voto deliberativo, un sanitario designato dal Ministero della sanità.

Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'interno.

I componenti non di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 26.

Decorrenza della pensione - Sospensione

Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

La decorrenza predetta è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'Opera nazionale ciechi civili il certificato medico oculistico prescritto dall'art. 18, quando tale documento non sia stato esibito unitamente alla domanda di pensione.

L'Ufficio regionale attesta la data di ricezione della istanza medesima mediante apposizione di timbro a datario con la sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio.

Sono esclusi dal godimento della pensione:

a) i detenuti, per il periodo di espiazione della pena;

b) gli accattoni, per il periodo in cui si dedicano allo accattonaggio.

Art. 27.

Revisione delle pensioni

L'Opera, di regola ogni cinque anni e comunque una volta ogni dieci anni, dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilità dei beneficiari della pensione.

L'ordinanza con cui il presidente dell'Opera dispone la revisione è trasmessa all'Ufficio regionale che dà immediato inizio agli adempimenti di cui agli articoli 18 e seguenti del presente regolamento.

Il beneficiario della pensione è tenuto a comunicare alla Opera, entro trenta giorni dal loro verificarsi, i fatti che determinano un miglioramento sia delle condizioni visive sia di quelle economiche nonchè tutte le altre circostanze che comportino la perdita del diritto alla pensione; il presidente dell'Opera adotta le conseguenti determinazioni.

L'Opera, per l'esame di elementi nuovi o per accertamento di errore materiale, può promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della pensione.

Il Ministero dell'interno, anche su richiesta del Ministero del tesoro, può promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della pensione.

TITOLO IV

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 28.

Beneficiari dell'assistenza sanitaria

I minorati della vista, beneficiari della pensione e non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti, possono chiedere di essere ammessi all'assistenza sanitaria di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, consentendo che l'Opera trattenga dalle rate di pensione un contributo mensile, la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, in sede di deliberazione del bilancio di previsione, in relazione al numero dei richiedenti e tenuto conto del contributo statale.

Le determinazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

Il contributo è trattenuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ammissione all'assistenza sanitaria e il diritto all'assistenza decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza medesima.

Il minorato può recedere dall'assistenza, ma è tenuto a corrispondere il proprio contributo per altri sei mesi, a decorrere da quello successivo alla domanda di recesso e non può chiedere la riammissione all'assistenza se non sia decorso un anno dall'ultima trattenuta.

Art. 29.

Convenzione per l'assistenza sanitaria

L'Opera stipula con un idoneo ente assistenziale apposita convenzione, nella quale saranno previste, nei limiti delle disponibilità della relativa gestione, le seguenti forme di assistenza sanitaria: prestazioni medico-chirurgiche generiche e specialistiche; indagini cliniche e di laboratorio; ricoveri in ospedali, preventori, sanatori o istituti specializzati di cura; interventi chirurgici specialmente nel campo oculistico; somministrazione di farmaci; forniture protetiche.

La convenzione deve, altresì, prevedere le modalità con cui l'Opera eserciterà i controlli preventivi e successivi sulla erogazione dell'assistenza, anche attraverso gli Uffici regionali nonchè la durata della convenzione medesima.

L'Opera deve sentire preventivamente il Ministero della sanità in ordine sia alla scelta dell'ente sia alla convenzione da stipulare, la deliberazione dell'Opera relativa alla convenzione è sottoposta al controllo di merito di cui all'art. 10 del presente regolamento.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 30.

Mantenimento dell'assegno a vita di L. 10.000

L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati previsti dall'art. 19, comma primo, della legge dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di lire 10.000 mensili.

Nei riguardi di tali minorati l'Opera effettuerà, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, la revisione circa la sussistenza delle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, mediante gli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento.

Successivamente l'Opera effettuerà periodiche revisioni che comunque non potranno eccedere i limiti di tempo stabiliti al precedente art. 27.

Art. 31.

Concessione dell'assegno a vita di L. 10.000

Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate sino alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, riguardanti coloro che hanno un residuo visivo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo, sono esaminate e deliberate dagli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

L'Opera provvede a trasmettere agli Uffici regionali gli atti suddetti per l'inizio del procedimento.

Art. 32.

Attribuzione della pensione ai titolari dell'assegno a vita

Coloro che, all'atto della entrata in vigore del presente regolamento, beneficiano dell'assegno a vita nella misura di lire 14.000 e 12.000 mensili, concesso ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 632, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, conseguono il diritto alla maggiorazione, agli effetti e con la decorrenza di cui all'art. 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, previo l'accertamento delle condizioni visive, disposte dall'Opera.

A tal fine l'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per il procedimento di accertamento oculistico.

Espletata con esito positivo la procedura di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento, il presidente dell'Opera verifica che non si tratti di cecità di guerra, per infortunio sul lavoro o di servizio, che sussistano i requisiti della cittadinanza e della residenza e delibera la concessione della pensione.

Qualora le condizioni visive, nel primo esame o a seguito di ricorso, risultino difformi da quelle precedentemente accertate in sede di concessione dell'assegno, il presidente adotta provvedimento definitivo in conformità alle risultanze del nuovo accertamento.

I minorati di cui al presente articolo, che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio, decadono dal godimento dell'assegno con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66. Sono irripetibili le somme da essi percette a titolo di assegno fino al mese di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33.

Istanze non definite di ciechi assoluti e di minorati con residuo visivo non superiore a un ventesimo

Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, riguardanti coloro che sono affetti da cecità assoluta e che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, sono esaminate e deliberate dagli organi, con la procedura e alle condizioni previsti dal presente regolamento, salvo la applicazione delle norme relative alle condizioni, non concernenti il visus, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 66 del 10 febbraio 1962.

L'Opera provvede a trasmettere gli atti agli Uffici regionali per l'inizio del procedimento concessivo della pensione.

Art. 34.

Ricorsi pendenti

I ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 e pendenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esaminati e decisi, salvo quanto disposto dal successivo comma, alle condizioni previste dal presente regolamento, con la procedura di cui agli articoli 20 comma terzo, quarto, quinto e sesto e ventunesimo per quanto riguarda l'accertamento della minorazione visiva e con la procedura di cui all'art. 25 per quanto riguarda gli altri requisiti che danno titolo al beneficio.

Per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 66 del 10 febbraio 1962, si applicano le norme relative alle condizioni, non concernenti il visus, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

L'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per gli accertamenti medico-oculistici.

Esperiti tali accertamenti e qualora non intervenga il provvedimento di reiezione adottato dal presidente dell'Opera a norma dell'art. 21, i ricorsi di cui trattasi sono trasmessi alla Commissione di revisione, per la decisione.

I ricorsi, concernenti domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, da minorati aventi residuo superiore a un ventesimo

e non superiore a un decimo sono esaminati e decisi con le modalità previste dal presente articolo e alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, numero 32.

Art. 35.

Sospensione del beneficio

Al minorato titolare di pensione o assegno che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi, nel tempo assegnatogli, agli accertamenti medico-oculistici disposti dall'Opera il godimento della pensione o dell'assegno è sospeso ed è ripristinato con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui l'interessato si presenti agli organi sanitari e risulti confermato nei suoi confronti lo stato di minorazione previsto per la concessione del beneficio.

Art. 36.

Norme di abrogazione e di rinvio

E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

Per quanto non è disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento valgono, per la gestione e il funzionamento dell'Opera nazionale ciechi civili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato nonchè le norme per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Visto, *il Ministro* RUMOR

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Approvazione del regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Tremezzo.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Tremezzo adottato dal Consiglio comunale di Tremezzo con deliberazione n. 11 del 13 febbraio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Tremezzo, adottato dal Consiglio comunale di Tremezzo con deliberazione n. 11 in data 13 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
MATTARELLA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI TREMEZZO

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese in zone portuali, approvato con delibera n. 11 del 13 febbraio 1962.

Art. 1.

I natanti a motore — con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento — che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera prospicente il territorio comunale entro m. 150 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 10 km. orari, fascia delimitata dal Pontile di Lenno a Villa Carlotta.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, i natanti della Polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e quelli adibiti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente e quelli adibiti al servizio pubblico di linea.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Art. 8.

Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi e regolamenti a carattere nazionale vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore soltanto dopo l'intervenuta superiore approvazione a sensi dell'art. 231 del Codice della navigazione, da parte del Ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'interno.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
MATTARELLA

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8557)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Approvazione del regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Griante.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Griante adottato del Consiglio comunale di Griante con deliberazione n. 1 in data 24 febbraio 1962;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Griante, adottato dal Consiglio comunale di Griante, con delibrazione n. 1 del 24 febbraio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
MATTARELLA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI GRIANTE

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese in zone portuali, approvato con delibera n. 1 del 24 febbraio 1962.

Art. 1.

I natanti a motore — con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento — che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera prospicente il territorio comunale della Villa Carlotta al cantiere Granchi entro m. 1,50 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 10 km. orari.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, i natanti della Polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e quelli adibiti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente e quelli adibiti al servizio pubblico di linea.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari ed i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuata secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Art. 8.

Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle leggi e regolamenti a carattere nazionale vigenti in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore soltanto dopo l'intervenuta superiore approvazione a sensi dell'art. 231 del Codice della navigazione, da parte del Ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'interno.

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
MATTARELLA

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8558)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Nomina dei componenti della Commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1963, riguardante l'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1963.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1963, registro n. 13, foglio n. 303 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1963, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 8 di detto decreto che prevede l'istituzione di una Commissione centrale per l'ammasso volontario delle lane tessili;

Viste le designazioni prevenute dagli Enti e dagli Organismi agricoli interessati;

Decreta:

La Commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1963, è costituita come appresso:

Albertario prof. Paolo, presidente, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura;

Verginelli prof. Cataldo, vice presidente, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura;

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Barbato dott. Rodolfo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Giustozzi dott. Dante, in rappresentanza dell'Associazione nazionale della pastorizia;

Salerno prof. Angelo, in rappresentanza dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(8571)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » che avrà luogo a Milano dal 12 al 17 novembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1963, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 151.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8663)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1963, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.214.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8676)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Ippica di Merano »
(Manifestazione 22 settembre 1963)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 22 settembre 1963 ed esito del « Gran Premio » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio » svoltosi il 22 settembre 1963 all'Ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie D n. 88833:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Dragon Vert.

2) Biglietto serie C n. 32685:
L. 30.000.000 abbinato al cavallo Cogne.

3) Biglietto serie I n. 64591
L. 10.000.000 abbinato al cavallo Zambo II.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 1.000.000:

1) Bigl. serie A	n. 37840	11) Bigl. serie O	n. 84152
2) » » F	» 54115	12) » » P	» 11178
3) » » G	» 07620	13) » » P	» 40933
4) » » G	» 48574	14) » » R	» 46750
5) » » G	» 58925	15) » » R	» 90294
6) » » G	» 79530	16) » » S	» 94204
7) » » N	» 30649	17) » » T	» 68268
8) » » N	» 40265	18) » » T	» 71026
9) » » N	» 79817	19) » » U	» 22514
10) » » O	» 78154		

C) Premi settimanali.

Sono stati inoltre attribuiti, durante il corso della manifestazione, premi settimanali per un'importo complessivo di L. 19.800.000.

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie D n. 88833 vincente il primo premio L. 1.250.000
2) al venditore del biglietto serie C n. 32685 vincente il secondo premio » 250.000
3) al venditore del biglietto serie I n. 64591 vincente il terzo premio » 100.000

Ai venditori dei 19 biglietti vincenti i premi di abbinamento di L. 25.000 ciascuno.

(8680)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,53	622,55	622,57	622,55	622,60	622,54	622,55	622,47	622,55	622,55
$ Can.	577,24	577,10	577,50	577,15	576,75	577,25	577,05	577,15	577,25	577,10
Fr. Sv.	144,28	144,295	144,29	144,28	144,30	144,28	144,28	144,28	144,27	144,26
Kr. D.	90,23	90,23	90,24	90,24	90,30	90,21	90,225	90,25	90,22	90,22
Kr. N.	87,01	87,01	87,035	87,01	87,02	87 —	87,005	87 —	87,02	87 —
Kr. Sv.	119.84	119,86	119,85	119,84	119,80	119,84	119,855	119,85	119,84	119,85
Fol.	173,01	172,82	172,92	172,88	172,80	173,05	172,875	172,90	172,78	172,75
Fr. B.	12,46	12,472	12,4775	12,47375	12,47	12,45	12,472	12,45	12,47	12,475
Franco francese	127,03	127 —	127 —	127,01	127,05	127,03	127,005	127,02	127,04	127,05
Lst.	1741,68	1742 —	1742 —	1741,975	1742 —	1741,60	1741,85	1741,90	1742 —	1741.75
Dm. occ.	156,51	156,49	156,52	156,48	156,50	156,50	156,48	156,50	156,49	156.48
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,11	24,11	24,05	24,10	24,11	24,12	24,10	24,10
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,715	21,70	21,70	21,70	21,72	21,70	21,70

Media dei titoli dell'8 ottobre 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,425
Redimibile 3,50 % 1934	89,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100.225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,55
1 Dollaro canadese	577,10
1 Franco svizzero	144,28
1 Corona danese	90,232
1 Corona norvegese	87,007
1 Corona svedese	119,847
1 Fiorino olandese	172,877
1 Franco belga	12.473
1 Franco francese	127.007
1 Lira sterlina	1741,912
1 Marco germanico	156,48
1 Scellino austriaco	24,11
1 Escudo Port.	21,707

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1961, con il quale mons. Edoardo Facchini ed il prof. Alessandro Sarandrea furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone);

Considerato che il predetto mons. Edoardo Facchini è deceduto, per cui occorre provvedere alla nomina di un nuovo presidente;

Dispone:

Mons. Vittorio Ottaviani è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dallo statuto dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1963

(8561) *Il Governatore*: CARLI

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 agosto 1958, con il quale l'avv. Ambrogio Del Pennino ed il sig. Paolo Russo Spena furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli);

Visto il provvedimento in data 11 agosto 1960, con il quale il sig. Salvatore di Nuzzo venne nominato presidente del Monte medesimo, in surrogazione dell'avv. Ambrogio Del Pennino;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Paolo Russo Spena e l'avv. Antonio Del Pennino sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dallo statuto aziendale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1963

(8560) *Il Governatore*: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432, relativo alle prove di esame dei concorsi a posti di direttore didattico;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 109, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727, recante norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi d'esame;

Considerato che l'organico del ruolo dei direttori didattici consta di n. 3121 posti;

Constatato che, alla data del presente decreto, ne risultano disponibili 434 e che, col prossimo 1° ottobre 1963, se ne renderanno disponibili altri 103 per effetto di collocamento a riposo ed altri 250 a seguito dell'ampliamento dell'organico previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 109, per un totale complessivo di n. 787;

Ritenuta la inderogabile ed urgente necessità di assicurare la massima regolarità di funzionamento al servizio di vigilanza scolastica mediante il reperimento e la nomina di direttori didattici titolari ai posti vacanti di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova (coeff. 522), al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

I) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

II) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

III) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Presentazione della domanda e dei titoli di merito

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 1, intendessero partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditore agli studi dal quale dipendono come insegnanti elementari, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo dell'allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione II - Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di servizio;

d) il proprio recapito.

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 e di impegnarsi a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero vistata dall'autorità scolastica alle cui dipendenze il candidato presta servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione, il candidato deve presentare tutti i titoli di merito che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

La data di arrivo della domanda è indicata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

Il ritardo nell'arrivo della domanda al Provveditorato agli studi, quale ne sia la causa, anche se non è imputabile al richiedente, determina l'inammissibilità al concorso.

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande e documenti che perverranno direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, così come i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei Provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2 non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione II), le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sulla attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Per le prove scritte i candidati dovranno presentarsi alle ore otto dei giorni preindicati presso i locali che saranno resi noti tempestivamente a mezzo della stampa e con comunicazione ai provveditori agli studi, che ne cureranno la affissione all'albo.

I candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a*) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco, da un notaio ovvero dall'autorità scolastica alle cui

dipendenze i candidati prestano servizio; *b*) libretto ferroviario personale; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri e appunti. E' consentito soltanto di usare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; di consultare testi di legge, purchè privi di qualsiasi commento e di note introduttive ed interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero, le prove scritte potranno aver luogo nelle altre località, che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Le prove orali hanno luogo in Roma.

Il programma d'esame per la prova orale, redatto in conformità del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432, è specificato in calce al presente bando. (Allegato *B*).

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove orali: nel presentarsi ad esse, i candidati dovranno esibire il libretto ferroviario personale o altro valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, i voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti, redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito hanno la preferenza

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenuto conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate; le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate; le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate; le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso. i segmenti documenti

A) stato di servizio, rilasciato dal competente provveditore agli studi;

B) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1 o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

C) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo direttivo, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari saranno coperti da supplenti.

Candidati residenti all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso e i titoli entro i termini di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando, potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1963
Registro n. 64, foglio n. 18.

ALLEGATO A

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

da inviarsi, tramite il Provveditore agli studi, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Div. II.

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . insegnante elementare di ruolo a . . . . (prov. di . . .) residente a . . . . (prov. di .) in via . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per esami e titoli a cinquecentocinquanta posti di direttore didattico in prova di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1963.

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso e, precisamente, di avere da almeno tre anni la qualifica di insegnante elementare ordinario e di essere in possesso del (indicare il titolo di studio) . .

ovvero

di aver prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al concorso.

Il sottoscritto s'impegna, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e si dichiara informato che le prove scritte avranno luogo a Roma.

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
(1)

---

(1) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero vistata dall'autorità scolastica alle cui dipendenze il candidato presta servizio.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1. La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essi affrontati.

4. Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti e interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli Ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive, con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

(8637) *Il Ministro*: GUI

Diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962, per i professori dei licei ginnasi, dei licei scientifici e degli istituti magistrali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 29 settembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1963), con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei-ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei -ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, banditi con il decreto ministeriale, di cui alle premesse, e relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962, è stabilito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

I candidati, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario, dovranno presentarsi alle suddette prove, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Prima di entrare in sala di esame, i candidati dovranno esibire al personale di vigilanza un valido documento di riconoscimento; essi dovranno, inoltre, essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Art. 3.

I candidati invalidi, che si trovino nella impossibilità di eseguire le prove con le modalità stabilite, dovranno presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse al Ministero (Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale), affinchè possano essere adottati tempestivamente i provvedimenti del caso.

Art. 4.

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8, presso il Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II », piazza Monte Grappa, n. 5, Roma.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

Art. 5.

Coloro che avranno superato le prove scritte saranno chiamati alle prove orali con raccomandata personale, nella quale saranno indicati il giorno, l'ora ed il luogo nel quale dovrano presentarsi.

Roma, addì 30 settembre 1963

Il Ministro: GUI

Diario delle prove scritte dei concorsi per merito distinto indetti con il decreto ministeriale 29 settembre 1962, per i posti disponibili al 1° ottobre 1962.

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Data della prova
Ginnasi superiori:	
Italiano, latino, greco, storia e geografia	29 novembre 1963
Licei classici:	
Lettere italiane e latine	20 novembre 1963
Lettere latine e greche	21 novembre 1963
Storia e filosofia	22 novembre 1963
Storia dell'arte	21 novembre 1963
Matematica e fisica	23 novembre 1963
Scienze naturali chimica e geografia	26 novembre 1963
Licei scentifici:	
Lettere italiane e latine	20 novembre 1963
Storia e filosofia	22 novembre 1963
Matematica e fisica	23 novembre 1963
Scienze naturali chimica e geografia	26 novembre 1963
Lingua straniera: Francese	26 novembre 1963
Lingua straniera: Inglese	26 novembre 1963
Lingua straniera: Tedesco	26 novembre 1963
Istituti magistrali:	
Lettere italiane e storia	21 novembre 1963
Lettere latine e storia	20 novembre 1963
Filosofia e pedagogia	22 novembre 1963
Matematica e fisica	23 novembre 1963
Scienze naturali chimica e geografia	26 novembre 1963

(8675)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto, riservato a candidati forniti del diploma di abilitazione tecnica industriale, specialità « chimici industriali ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto n. 00/28794 del 14 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo, registro n. 12 Monopoli, foglio n. 278 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 208 del 5 agosto 1963, col quale è stato indetto un concorso per esame a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a candidati forniti del diploma di abilitazione tecnica industriale, specialità « chimici industriali »;

Ravvisata la necessità, dato lo scarso numero di domande prodotte per la partecipazione al concorso anzidetto, di provvedere alla riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, venuto a scadere il 4 settembre 1963:

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al decreto ministeriale 00/28794 del 14 giugno 1963, citato nelle premesse, è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dal quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1963
Registro n. 15 Monopoli, foglio n. 301. — MONACELLI

(8665)

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a venti posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale numero 00/32001 del 1° agosto 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte 2ª) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di agosto 1963, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/31940 del 25 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto successivo, registro numero 14 Monopoli, foglio n. 327, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera di concetto dell'Amministrazione predetta, nonchè la graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e quella degli idonei, formate in base al punteggio riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle disposizioni in vigore circa le riserve di posti a favore di alcune categorie di concorrenti.

(8666)

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi », della carriera direttiva, bandito con decreto ministeriale n. 00/30460 del 30 luglio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte 2ª) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di agosto 1963, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/30869 del 1° agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, registro n. 14 Monopoli, foglio n. 101, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Coltivazioni tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione predetta, nonchè la graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e quella degli idonei, formate in base al punteggio riportato da ciascun candidato.

(8667)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quattordici posti di vice segretario in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 28 febbraio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 3, dei 1°-31 marzo 1963, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 21 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1963, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 219, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a quattordici posti di vice segretario in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 28 febbraio 1962.

(8668)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, riservato ai sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, bandito con decreto ministeriale 4 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'11 settembre 1961, avranno luogo in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, via Flavia, n. 6, nei giorni 7 ed 8 novembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(8664)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2713, in data 25 luglio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 12 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Cacciapuoti dott. Enrico, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale;
Trettenero prof. dott. Mario, primario ostetrico dello Ospedale civile di Piacenza;
Luraschi prof. dott. Carlo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Fiorenzuola d'Arda;
Caborni Carmen, ostetrica designata dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Antonio Addonizio, consigliere di 1ª classe di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 29 settembre 1963

Il medico provinciale: LANZARINI

(8573)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1030 del 12 aprile 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Viterbo e dai sindaci dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Travaglini dott. Marco, medico provinciale;
De Antoni prof. dott. Vittorio, docente in patologia medica;
Manfredi prof. dott. Dante, docente in clinica chirurgica;
Gioacchini dott. Domenico, medico condotto titolare.

Segretario:
Ricci dott. Enzo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Viterbo, addì 28 settembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(8564)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1030 del 12 aprile 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Viterbo e dai sindaci dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1962 è costituita come segue:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Travaglini dott. Marco, medico provinciale;
Tavella dott. Antonio, primario ostetrico presso l'Ospedale Grande di Viterbo;
Lazzarini dott. Pietro, specialista in ostetricia e ginecologia;
Perali Ermanna, ostetrica condotta titolare.

Segretario:
Ricci dott. Enzo, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Viterbo, addì 28 settembre 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(8565)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1607 del 21 maggio 1963, relativo alle assegnazioni delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 1922 del 13 agosto 1963 del comune di Chitignano, con la quale viene comunicato che il dott. Sabatino Mugnai, vincitore della condotta medica di Chitignano non ha assunto servizio entro il termine di quindici giorni dalla notifica della nomina e pertanto deve ritenersi rinunciatario:

Vista la graduatoria degli idonei al concorso, approvata con proprio decreto n. 1560 del 21 maggio 1963;

Ritenuto che debba procedersi, per la sede summenzionata, alla nomina del candidato che segue nella graduatoria generale;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pier Fedele Bigazzi è dichiarato vincitore della condotta medica di Chitignano, a seguito di rinuncia del concorrente che lo precedeva in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Chitignano.

Arezzo, addì 25 settembre 1963

Il medico provinciale: MARCECA

(8574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2259 del 12 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Considerato che la sede di Roghudi assegnata con il precedente decreto n. 8364 del 18 settembre 1963, risulta vacante per espressa rinuncia della vincitrice;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1938, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precitato decreto n. 8364 del 18 settembre 1963;

Decreta:

Il dott. Restagno Vincenzo, nato a Bova il 25 agosto 1927, compreso nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Roghudi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 26 settembre 1963

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8510)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.